



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Rif. Prot. n. 5688/I/CPGT

Delibera n. 903/2026

Il Consiglio nella seduta del 21.07.2026, composto come da verbale in pari data;

sentito il relatore Maria Tiziana Balduini;

vista la nota acquisita al Prot. informatico con n. 5688 del 28/05/2026, con la quale l'Ufficio di Segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Verona ha trasmesso la richiesta di predisposizione di un interpello su base nazionale per provvedere all'applicazione temporanea non esclusiva di **n. 2 GT presso la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Verona**, motivata dalle rilevanti vacanze di organico;

tenuto conto che il Presidente *f.f.* della Corte di Giustizia Tributaria richiedente ha rappresentato di aver proceduto allo svolgimento di un previo interpello interno, il quale è andato deserto;

tenuto conto altresì che, con la già menzionata nota, il **Presidente *f.f.* della Corte di Giustizia Tributaria di Verona** chiedeva di prorogare in via eccezionale l'applicazione all'Ufficio di Verona del **GT Alma CHIETTINI**, nelle more della definizione del bando richiesto e che l'interessata ha dato la propria disponibilità alla proroga con nota acquisita al protocollo CPGT n. 7877 del 14/07/2026;

atteso che il Presidente della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Veneto ha espresso parere favorevole sull'istanza di interpello di cui si tratta;

rilevato che, secondo le tabelle allegate alla Risoluzione n. 4 del 06/12/2022, vigente "in parte qua", alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Verona, per lo smaltimento dei flussi medi di ingresso dei ricorsi sono previste n. 2 sezioni, con n. 1 PC/PS n. 1 PS, n. 2 VPS e n.8 GT, mentre i componenti attualmente in servizio attivo presso di essa risultano essere n. 1 Presidente di Corte ff/PS e n. 1 PS e n. 5 Giudici Tributarî, oltre a n. 2 applicati, dott. **Francesco FIORE** con la carica di VPS e la dott.ssa **Alma CHIETTINI** con la carica di GT sino al 05/10/2026;



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

tenuto conto di quanto segnalato dal Presidente *ff.* riguardo le effettive carenze nella **Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Verona**, con riferimento alla richiamata Risoluzione, in relazione alla quale l'interpello per l'applicazione presso tale sede risulta ammissibile per n.2 GT;

vista la **Risoluzione n. 6 del 10/12/2024**, con la quale vengono stabiliti i criteri per l'applicazione in via non esclusiva presso le Corti di Giustizia Tributaria diverse da quella di organica appartenenza;

considerata l'imminente sospensione feriale dell'attività giudicante, appare opportuno differire in via eccezionale il **termine di presentazione delle domande di partecipazione al presente bando al 18 settembre 2026**;

visto l'art. 24 D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 545;

DELIBERA

- di concedere, in via eccezionale e limitatamente al tempo necessario allo svolgimento della presente procedura di interpello, la proroga dell'applicazione temporanea non esclusiva della dott.ssa **Alma CHIETTINI** con la carica di GT presso la **Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Verona**;
- di procedere ad effettuare un interpello in sede nazionale per l'applicazione temporanea non esclusiva di n. 2 GT presso la **Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Verona**, per il periodo di 12 mesi non prorogabili, o inferiore a seguito di definizione di procedura concorsuale alla quale consegua la copertura dei posti di cui alla **Risoluzione n. 4/2022**, o al cessare delle necessità per le quali viene bandito il presente interpello;

DISPONE

che la procedura deliberata venga effettuata secondo i criteri di cui alla richiamata **Risoluzione n. 6 del 10/12/2024**, specificando in particolare che:

- 1) Il componente interessato ad una procedura di interpello nazionale potrà presentare istanza di applicazione anche per incarichi diversi da quello ricoperto nella **Corte di Giustizia Tributaria** di appartenenza, **purché di qualifica non superiore a quella di cui è titolare.**



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

2) Nel caso in cui un componente sia già titolare di un **numero complessivo di 4 (quattro) applicazioni** tra quelle interne e quelle esterne presso tutte le sedi di servizio (di titolarità e di applicazione) e sia interessato a partecipare al bando per una ulteriore applicazione, dovrà attestare nell'istanza di partecipazione di aver rispettato il limite del deposito delle sentenze entro i 120 giorni in tutte le sedi di servizio (di titolarità e di applicazione). In caso di presenza di superamento del limite di 120 giorni nei depositi di sentenze presso una o più sedi, che il candidato ritenga causate da circostanze idonee a giustificarle, potrà esporre queste ultime in apposito allegato all'istanza di partecipazione, onde consentirne la valutazione da parte del Consiglio.

3) Per lo svolgimento dell'interpello il Consiglio attuerà la valutazione dei partecipanti adottando i seguenti criteri:

- a) le applicazioni sono riservate ai componenti di **Corti di Giustizia Tributaria** del medesimo grado di quella di destinazione e solo in assenza di aspiranti bastevoli alla copertura potranno essere valutati, in subordine, i componenti di **Corti di Giustizia Tributaria** di grado diverso.

I ritardi gravi e reiterati nel deposito delle sentenze sono valutati dal Consiglio al fine dell'accoglimento della domanda, tenendo in considerazione il rispetto di eventuali piani di smaltimento.

In caso di eccesso di domande rispetto ai posti disponibili, per individuare gli aventi diritto all'applicazione si valuterà, nell'ordine:

- b) la manifestazione di **disponibilità del candidato a non avere riduzioni di carico** rispetto agli altri componenti del collegio;
- c) il possesso di **medesima qualifica** dell'incarico da coprire;
- d) la **maggiore anzianità di servizio nell'incarico di titolarità**, individuata per i giudici tributari dalla posizione nel Ruolo unico nazionale vigente e per i magistrati tributari dalla posizione risultante ai sensi della tabella F-bis del D. Lgs. n. 545/1992;
- e) a parità di condizioni si farà ricorso al criterio subordinato della **maggiore età anagrafica**.
- f) verrà data precedenza ai candidati che non siano stati sanzionati disciplinarmente nel quinquennio e a coloro che abbiano depositato almeno il 40% delle sentenze nel rispetto del termine dei 30 giorni.
- g) qualora la richiesta per il bando di interpello del Presidente della Corte sia stata diretta ad ottenere l'applicazione anche per le udienze in presenza, il candidato che abbia espresso la propria disponibilità per le sole udienze da remoto è valutato solo in mancanza di candidati che abbiano espresso la loro disponibilità a partecipare in presenza.



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

- 4) Al fine della partecipazione all'interpello i candidati dovranno produrre, **a pena di esclusione**, la domanda di partecipazione, redatta **unicamente** sul modello pubblicato congiuntamente al bando per il singolo interpello, **completa di tutte le dichiarazioni e/o documentazioni ivi previste**.

In caso di incompleta compilazione delle dichiarazioni e/o documentazioni obbligatorie, il candidato sarà escluso dalle valutazioni, senza obbligo di richiesta di integrazione da parte dell'Ufficio.

- 5) Allo scopo di assicurare che le applicazioni possano essere disposte senza documento per l'organizzazione ed il rispetto dei carichi di lavoro della sede di organica appartenenza, **il nulla osta del Presidente della Corte di Giustizia Tributaria di provenienza del partecipante dovrà contenere:**

- a) **il numero di applicazioni interne ad altre sezioni**, con relativa scadenza;
- b) l'attestazione del **regolare svolgimento delle funzioni**, con riferimento agli ultimi 12 mesi, nonché **l'assenza di anomalie** relative alla partecipazione del candidato alle attività dei collegi giudicanti;
- c) l'attestazione, con riferimento agli ultimi 12 mesi, del **rispetto dei tempi di deposito delle sentenze**, ovvero della segnalazione della presenza di ritardi oltre i 120 giorni, precisando che il termine di deposito si riferisce alla data di firma della sentenza da parte del relatore e della sua messa a disposizione del Presidente del collegio., con indicazione della misura degli stessi e della presenza di eventuali piani di smaltimento e del loro rispetto;

Il Presidente avrà cura di mettere il nullaosta a disposizione del componente che lo richiede in tempo utile al rispetto del termine previsto per la presentazione della domanda.

Nel caso in cui il candidato non concordi con le attestazioni del Presidente riportate nel nullaosta, potrà riportare le proprie motivazioni nel previsto allegato in sede di presentazione della domanda.

- 6) Si ricorda che l'applicazione viene concessa per la durata richiesta dal Presidente della **Corte di Giustizia Tributaria** di destinazione, nel limite di 12 mesi, ma che la stessa può essere **cessata d'ufficio anche dal Presidente ove è attiva**, se quest'ultimo rilevi essere mutate le condizioni che ne avevano determinato la necessità; il Presidente provvederà a cessare l'applicazione con proprio decreto motivato, dandone comunicazione agli interessati ed al Consiglio di Presidenza, senza bisogno di ulteriori autorizzazioni da parte di quest'ultimo.

- 7) L'interpello, previa trasmissione della presente delibera a tutte le **Corti di Giustizia Tributaria**, viene **bandito mediante pubblicazione della stessa sul sito internet del Consiglio di Presidenza (www.giustizia-tributaria.it)** unitamente al modello da utilizzare per la istanza di partecipazione.



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

- 8) Gli interessati all'interpello, **a pena di esclusione**, consegneranno o invieranno l'istanza di partecipazione alla segreteria della **Corte di Giustizia Tributaria** di appartenenza, **entro e non oltre 18 settembre 2026** dalla pubblicazione della presente delibera sul sito istituzionale del Consiglio, corredata della documentazione obbligatoria prevista. **L'incompletezza della domanda o del nulla osta, o la anche parziale assenza di tali documenti, comporterà l'esclusione del candidato dall'interpello.**
- 9) **IMPORTANTE:** Le Segreterie delle Corti di Giustizia Tributaria provvederanno ad acquisire al protocollo informatico dell'ufficio le istanze pervenute ed a **trasmettere singolarmente ogni domanda** a questo Consiglio di Presidenza, **entro i 7 giorni successivi alla scadenza del termine di presentazione**, **inserendo quale oggetto, prima dei dati del candidato, la seguente dicitura:**

INTERPELLO per applicazioni
alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Verona

- 10) L'esito dell'interpello verrà pubblicato sul sito del Consiglio e comunicato ai soli Presidenti delle **Corti di Giustizia Tributaria** di appartenenza degli applicati, al fine della notifica agli stessi.

DISPONE

La pubblicazione della presente delibera sul sito internet istituzionale del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, www.giustizia-tributaria.it, nella sezione "PUBBLICITA' LEGALE" e nella sezione "INTERPELLI".

Si **comunichi** ai **Presidenti di tutte le Corti di Giustizia Tributaria di primo e secondo grado.**

LA PRESIDENTE

Firmatario1